



Comune di Carpineto Sinello

Provincia di Chieti

Deliberazione di Giunta Comunale

Numero 9	ISTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E PER LE RICHIESTE DI CERTIFICATI ED ESTRATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO (ART. 1, COMMI 636, 637 E 638 LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207)
Data 28.02.2025	

L'anno **duemilaventicinque** addi **ventotto** del mese di **febbraio** alle ore **17:45** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COLONNA ANTONIO	SINDACO	P
FIDELIBUS DOMENICO	VICE SINDACO	P
GATTELLA EMILIO	ASSESSORE	P

Totale presenti **3** Totale assenti **0**

La seduta si svolge in videoconferenza ai sensi del "Regolamento per lo svolgimento ordinario in videoconferenza delle sedute degli organi collegiali comunali", approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 22.07.2022.

Con l'assistenza del vice-segretario comunale **Dott. Danilo Perrucci**, presente presso la sede comunale, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico il quale provvede alla redazione del presente verbale e, effettuato l'appello nominale, attesta che sono presenti:

- il Sindaco **Antonio COLONNA**, presente nella sede comunale, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- il Vice Sindaco **Domenico FIDELIBUS**, presente nella sede comunale, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico;
- l'Assessore **Emilio GATTELLA**, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico

Il SINDACO, accertato che tutti i componenti hanno dichiarato che il collegamento con le modalità innanzi indicate assicura una qualità idonea per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, constatato il numero legale, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Il VICE - SEGRETARIO COMUNALE ricorda che la seduta è segreta e non devono essere presenti altri soggetti nel luogo interessato dal collegamento.

I Responsabili dei servizi, in ordine alla presente proposta di deliberazione, esprimono i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/08/2000, n. 267:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO esprime parere: FAVOREVOLE F.to Dott.ssa Fabiani Fabiana	IL RESPONSABILE FINANZIARIO esprime parere: FAVOREVOLE F.to Rag. Racciatti Emilio

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ed in particolare:

- *comma 636. I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*

- *comma 637. I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.*

- *Comma 638. Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.*

RICORDATO che:

- ai sensi dell’art. 1 della L. n. 91/1992, è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
- l’art. 2 della L. n. 91/1992 prevede che, allorquando il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano intervenuti durante la minore età del figlio, costui acquista la cittadinanza italiana; qualora, invece, tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest’ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;
- l’art. 3 della L. n. 91/1992 disciplina l’acquisto della cittadinanza da parte dell’adottato, stabilendo, in particolare, che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge; mentre qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti; negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;
- per effetto dell’art. 14 della L. n. 91/1992, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza;
- le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge n. 555/1912 fanno riferimento a una disciplina non più in vigore, essendo state abrogate dalla L. n. 91/1992, ma restano comunque applicabili ai fatti che si sono verificati durante la vigenza di tali norme;

DATO ATTO che:

- negli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate, (in primis la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative a

eventi pregressi, anche molto lontani nel tempo) hanno assunto dimensioni notevoli, impegnando in misura crescente l'Ufficio di Stato Civile del Comune in attività che risultano sostanzialmente gratuite per i richiedenti, in gran parte non residenti nel Comune, ma che producono costi diretti e indiretti per l'Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;

- le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana, cagionano comunque un carico di lavoro considerevole ed eccezionale; i procedimenti indicati dall'art. 1, comma 636 della legge 207/2024, comportano infatti istruttorie articolate e complesse, in particolare quelle di riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano ai sensi dell'art. 1 della legge 91/1992 e, precedentemente, della legge 13 giugno 1912, n. 555, che richiedono delicate valutazioni di ordine giuridico che coinvolgono tutta la legislazione pro tempore vigente – dalla costituzione del Regno d'Italia ad oggi e, talvolta, anche la normativa degli Stati preunitari – e si intrecciano spesso con procedimenti anagrafici concorrenti e di particolare complessità accertativa;

RITENUTO conseguentemente di assoggettare:

- le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo pari ad € 600,00 (euro seicento/00) per ciascun richiedente maggiorenne;
- le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo pari ad € 300,00 (euro trecento/00) per ciascun atto;

DATO ATTO che:

- a) il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- b) il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;
- c) il contributo non è un diritto sul certificato o sull'estratto il cui rilascio è solo eventuale, pertanto, deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno;
- d) il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo le convenzioni internazionali ecc.;
- e) i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024;
- f) i contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
- g) non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- h) i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;

STABILITO pertanto che:

1. i contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato a mezzo PagoPA o mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Carpineto Sinello presso l'Istituto Tesoriere BANCA INTESA SAN PAOLO SPA – Filiale di Gissi ed il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, allegando alla medesima la ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza stessa;
2. non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
3. il contributo non comprende le spese di recapito e spedizione dell'atto, che rimarranno a totale cura e carico del richiedente;

RICHIAMATO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco;

ATTESO che, per quanto sopra, sarà necessario istituire nel bilancio di previsione 2025/2027 apposito capitolo di entrata con uno stanziamento annuo stimato in euro 2.000,00;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

ACQUISITI i pareri, in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa e alla regolarità contabile resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, resi dai presenti nei modi di legge

DELIBERA

1. Di confermare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di istituire il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati e/o estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente, in base alle previsioni di cui all'art. 1, commi 636, 637 e 638 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (“Legge di Bilancio 2025”);
3. Di quantificare il contributo amministrativo di cui sopra nella misura che segue:

TIPOLOGIA	IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555	€ 600,00
Richieste di certificati e/o estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relative a persone diverse dal richiedente (che riportino l'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce) – per ciascun atto	€ 300,00

4. Di stabilire che il suddetto contributo dovrà essere versato dai richiedenti con una delle seguenti modalità:
 - **PAGOPA**
(Link <https://www.cittadinodigitale.it/apspagopa/Payment/PagamentiAnonimiTipoPagamento> presente sul sito internet istituzionale del Comune di Carpineto Sinello <https://www.comune.carpinetosinello.ch.it>);
 - **BONIFICO BANCARIO** sul conto corrente intestato al Comune di Carpineto Sinello presso l'Istituto Tesoriere BANCA INTESA SAN PAOLO SPA – Filiale di Gissi

Coordinate Bancarie Internazionali (IBAN)					
Coordinate Bancarie Nazionali (BBAN)					
Paese	Check	CIN	ABI	CAB	Numero Conto
IT	46	A	03069	77710	100000300004
Codice BIC			BCITITMM		

5. Di dare atto che il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande;

6. Di dare atto che il contributo sulla richiesta di certificazione di cui al comma 637:
 - si applica indipendentemente dalla forma della certificazione rilasciata, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo le convenzioni internazionali ecc.;
 - non è un diritto sul certificato o estratto ma sulla richiesta e, pertanto, deve essere già stato assolto all'atto della presentazione della stessa;
 - non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;
 - non comprende le spese di spedizione e recapito dell'atto che rimarranno a totale cura e carico del richiedente;

7. Di dare atto che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune nel capitolo di entrata che verrà costituito nella prima variazione di bilancio utile per un importo stimato di € 2.000,00, che verrà monitorato e conseguentemente aggiornato in considerazione dell'andamento delle richieste nel corso dell'esercizio.

Successivamente, la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime favorevole dei presenti, resa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to Antonio Colonna**

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Danilo Perrucci**

Il Responsabile del Procedimento dichiara che la presente deliberazione è stata:

- Pubblicata all'albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 05.03.2025 al 20.03.2025 Ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, **05.03.2025**

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott.ssa Maria Fiadone**

Il Vice Segretario Comunale

Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Danilo Perrucci**